

**Verbale dell'Assemblea Straordinaria degli associati
Dell'Associazione
Aiutiamo la stella a brillare**



Il giorno 25 luglio 2020 si è riunita presso la sede di via Molinatto 6 Verolengo (TO) l'Assemblea dell'Associazione, regolarmente convocata ai sensi dell'art. 12 dello Statuto dal Presidente.

Secondo quanto previsto dallo Statuto assume la presidenza la sig.ra Sulis Ylenia, quale presidente dell'Assemblea, e la Sig.ra Chiofalo Graziella, quale segretario.

Il Presidente, constatato che i soci con diritto di voto presenti (15) sono i seguenti:

Angela Manuelli
Anna Procopio
Chiara Cirrincione
Davide Lastella
Deborah Lo Manto
Elena Varino
Franka Amato
Gisella Terrani
Graziella Chiofalo
Irene Greco
Ibrahim Rehab Salaheldin Said
Laura Morello
Silvana Filippone
Vitamaría Palazzo
Ylenia Sulis

e (17) rappresentati con delega (allegata al presente verbale) i seguenti:

Ada Strano
Alessandra Pantella
Andrea Ruggeri
Federica D'Orta
Francesca Pedrinelli
Gessica Viltali
Giorgio Luppino
Ines D'Aniello
Ivana D'Angela
Loredana Silvestro
Marianna Laurenza
Monica Bolognesi
Rosaria Velletri
Sabrina Barbaglio
Silvia Sechi
Valentina Cufaro
Vanessa Volanti

I (6) soci assenti sono i seguenti

Concetta Raffa
Elena Abate
Giovanna Di Noia
Monica Iacovino
Sabrina Tomba
Veronica Podda

REGISTRATO A CHIVASSO IL 14 Agosto 2022
N. 1080 SERIE 3 Atti
Versati Euro duecento/00 (€ 200,00)
CON MOD. F23 il 6.8.2022



Per il Direttore Provinciale ad int.
Il Funzionario delegato (*)
Firma

dichiara la presente Assemblea validamente costituita in prima convocazione alle ore 14,00 in forma straordinaria, ed
atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione modifiche Statuto in vigore e approvazione nuovo Statuto al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore per la futura iscrizione al RUNTS;
2. Varie ed eventuali;

- 1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dell'attuale Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, entro il 31 ottobre 2020, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Egli fa presente che la scadenza originaria posta dall'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") è stata prorogata al 31 ottobre 2020 dal Decreto "Cura Italia", a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19. Considerato che dal momento in cui il Codice del Terzo Settore entrerà in vigore la normativa ONLUS verrà abrogata, si rende necessario modificare lo Statuto della ONLUS al fine di richiedere l'iscrizione nel Registro delle APS, per poter successivamente iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti le modifiche all'attuale Statuto e la bozza del nuovo Statuto per l'iscrizione alle APS, che entrerà in vigore nel momento in cui sarà operativo il RUNTS e le ONLUS cesseranno la loro operatività.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, considerato che si rende necessario trasformarsi in Associazione di Promozione Sociale a far data dall'operatività del RUNTS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto ONLUS evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente e dello Statuto APS.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) gli Statuti nella loro integrità.

. L'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- 1) Di approvare le modifiche dello Statuto dell'Associazione di cui all'allegato A;
- 2) Di approvare lo Statuto dell'Associazione di cui all'allegato B, precisando che lo stesso entrerà in vigore alla data di operatività del RUNTS;
- 3) di dare mandato al Presidente o a suo delegato di provvedere alla registrazione presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate degli Statuti approvati ai punti precedenti;
- 4) di dare mandato al Presidente o a suo delegato di provvedere alla comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate dello Statuto approvato al punto precedente ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe delle ONLUS;
- 5) di dare mandato al Presidente o a suo delegato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e per la richiesta di iscrizione al Registro delle APS, prima, e al RUNTS, quando sarà operativo.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto in duplice copia. Il Presidente ringrazia i presenti e dichiara la riunione tolta alle ore 15.45

Il Presidente

Renzo Furlan

Il Segretario

Cherrie Gioiolo

I Soci

Angela Manuelli

Angela Manuelli

Anna Procopio

Anna Procopio

Chiara Cirrincione

Chiara Odette Cirrincione

Davide Lastella

Davide Lastella

Deborah Lo Manto

Deborah Lo Manto

Elena Varino

Elena Varino

Franka Amato

Franka Amato

Gisella Terrani

Gisella Terrani

Irene Greco

Irene Greco

Ibrahim Rehab Salaheldin Said

Ibrahim Rehab Salaheldin Said

Laura Morello

Laura Morello

Silvana Filippone

Silvana Filippone

Vitamaria Palazzo

Vitamaria Palazzo



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Aiutiamo "la stella" a brillare Associazione di Promozione Sociale



ART. 1 (Denominazione – sede - durata)

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i, del Codice civile e della normativa in materia l'associazione denominata:

"Aiutiamo "la stella" a brillare Associazione di Promozione Sociale", o anche, in forma abbreviata, "Aiutiamo "la stella" a brillare APS", da ora in avanti denominata "associazione". Essa assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione intende acquisire la qualifica di ETS dando mandato agli amministratori di provvedere all'iscrizione nel RUNTS, non appena sarà istituito. Alla data di iscrizione nel RUNTS la denominazione sociale verrà integrata automaticamente includendo l'acronimo ETS.

L'associazione ha sede legale nel comune di Verolengo in via Molinatto n. 6. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione opera nel territorio nazionale e potrà istituire e/o cessare sezioni o sedi secondarie.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 (Finalità e Attività)

L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017 l'Associazione opera nei seguenti settori:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) Solidarietà sociale e interventi di sostegno in favore di persone affette da lissencefalia e/o altre malattie neurologiche e delle loro famiglie naturali o affidatarie;
- b) Garantire nel tempo al nucleo familiare, di cui al punto precedente, condizioni che consentano di vivere una vita dignitosa e quanto più possibile serena, donando alle famiglie con figli disabili spensieratezza a 360°, fornendo sostegno anche ai fratelli e sorelle sani, assistenza e sostegno ai genitori e a tutto il nucleo familiare;
- c) Sostegno psicologico, morale ed economico alle famiglie con figli disabili, con gravità prevista all'art. 3 c. 3 della Legge 104/92, ed in particolare affetti da lissencefalia e/o altre malattie neurologiche;

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) Realizzazione di interventi di sostegno in favore di persone affette da lissencefalia e/o altre malattie neurologiche. In particolare, l'obiettivo è mettere le famiglie in condizione di sostenere, anche eventualmente domiciliarmene, il carico assistenziale ed educativo permettendo loro l'accesso a risorse umane (assistenziali, sanitarie, gestionali) e finanziarie in grado di supportare questa scelta;
- b) Garantire una continuità nel tempo delle condizioni di cui al punto precedente, con l'elaborazione di progetti sanitari e socio-assistenziali a lungo termine, che forniscono al nucleo familiare le basi per una vita dignitosa e quanto più possibile serena;
- c) Fornire sostegno psicologico morale e materiale ai bambini/ragazzi/adulti e alle loro famiglie fornendo loro quei supporti che la medicina e il progresso tecnologico consente;
- d) Fornire sostegno economico alla famiglia con figli disabili, con gravità prevista all'art. 3 c. 3 della Legge 104/92, e/o affetti da lissencefalia e da altre malattie neurologiche, quali per esempio erogazione di assegni di cura o di sostegno. Elargire aiuti economici direttamente alle famiglie al fine di alleviare il "peso psicologico ed economico" causato dalla disabilità del proprio figlio e al fine di perseguire il "benessere" di tutta la famiglia. Gli aiuti erogati potranno essere gestiti direttamente dalle famiglie con la finalità di cui sopra;
- e) Promuovere l'informazione e rendere possibile il contatto tra famiglie in situazioni simili;
- f) Sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni pubbliche e private riguardo alle problematiche sociali, sanitarie e terapeutiche dei bambini, ragazzi, adulti e delle loro famiglie;
- g) Sviluppare rapporti operativi, per il perseguimento delle finalità menzionate, con le istituzioni pubbliche competenti a livello locale e nazionale e con strutture cliniche pubbliche e private;
- h) Collaborare con altre associazioni ed enti senza scopo di lucro, in Italia ed all'estero, aventi scopi analoghi o complementari, anche tramite l'affiliazione e la promozione di federazioni o altri vincoli associativi;
- i) Organizzazione di viaggi per l'aggregazione dei soci al fine di condividere esperienze, per confrontarsi relativamente alle problematiche e alle difficoltà che vengono quotidianamente riscontrate e vissute e per dar sollievo alle famiglie;
- j) Abbattimento delle barriere architettoniche, anche mediante l'erogazione di contributi per l'acquisto di mezzi di trasporto che permettano una mobilità più agile delle persone con disabilità al fine di consentire una qualità di vita migliore a tutto il contesto familiare.
- k) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con appositi Decreti ministeriali.

L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs n. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Organo di amministrazione che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D.Lgs. n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. Può altresì realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

ART. 3 (Ammissione)

Possono essere associati, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, persone fisiche ed enti che condividono le finalità e gli scopi associativi, il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a 7 (sette) o ad eventuale ulteriore numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda scritta dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile, non rivalutabile e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 4 (Diritti e doveri degli associati)

Tutti gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi qualora maggiorenni;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 16;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 5 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. Sono ammessi i rimborsi previsti al comma 4 dell'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 6 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

La *decadenza* dell'associato viene deliberata dall'Organo di amministrazione per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 7 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

ART. 8 (L'assemblea)

L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. *Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.*

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati o all'indirizzo di posta elettronica comunicato con la domanda di ammissione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, ove previsto.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.9 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione e sul rigetto degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 11 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera la fusione, scissione, trasformazione, lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 12 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, incluso il Presidente, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della loro carica e sono rieleggibili. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Qualora vengano a mancare uno o più amministratori, i sostituti sono nominati dagli altri componenti e restano in carica sino alla prima assemblea utile, salvo che venga meno la maggioranza dei componenti nominati dall'assemblea nel qual caso l'Organo di amministrazione si ritiene decaduto ed il Presidente o l'amministratore più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio l'assemblea.

Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di ventiquattro ore.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In assenza di convocazione, l'Organo di amministrazione si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, se previsto, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

Il Consiglio direttivo può riunirsi anche in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Organo di amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e l'eventuale Bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, e li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- formula i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- delibera la decadenza degli associati;

- delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- nomina al suo interno il Vice Presidente;
- delibera annualmente la quota associativa e la scadenza entro la quale deve essere versata.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13 (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente, nominato dallo stesso Organo di Amministrazione, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche in forma monocratica, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c..

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 16 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

Elvira Puleo
[Firma]



- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione.
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato;
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione, se nominato.

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

ART. 17 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili, elencati nell'inventario depositato presso la sede dell'associazione e che può essere consultato dagli associati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze attive di bilancio;
- eventuali donazioni, lasciti, erogazioni liberali destinati ad incremento del patrimonio.

ART. 19 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, capitale e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la propria vita.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste.

ART. 20 (Bilancio)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale nelle forme stabilite dall'art. 13 D.Lgs n. 117/2017. Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. E' compito dell'Organo di amministrazione provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, quando sarà operativo, dei bilanci corredati della documentazione necessaria.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 21 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superino 100 mila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superino 1 milione di euro annui, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Laddove ne ricorrano i presupposti di legge, l'Organo di amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio d'esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo per la definitiva approvazione.

ART. 22 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 23 (Personale retribuito)

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati (art. 36 del D. Lgs. 117/2017)

ART. 24 (Assicurazione degli associati volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

Ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 25 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre Associazioni

Promozione Sociale operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati, nonché individua gli enti del Terzo settore o le Associazioni Promozione Sociale operanti in identico o analogo settore ai quali devolvere il patrimonio residuo, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 26 (Disposizioni finali - Norma transitoria)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Si fa inoltre riferimento alla normativa transitoria di cui agli articoli 101-104 del D.Lgs. 117/2017.

L'efficacia del presente statuto è subordinata alle indicazioni generali del D.Lgs. 117/2017, alla decorrenza del termine indicato al comma 2 dell'art.104 del D.Lgs. 117/2017 ovvero al periodo di imposta successivo a quello di operatività del RUNTS e all'autorizzazione della Commissione europea. Allo stesso termine indicato nel comma 2 dell'art. 104 è assoggettata la cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie utilizzate sino a quel momento in quanto ONLUS (art. 10 D.Lgs. 460/1997) perché diverranno incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli ETS.

